

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05049/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5049 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marco Crisafulli, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio eletto presso lo studio Via Ennio Q. Visconti, 20 Ristuccia & Tufarelli in Roma, Roma;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previo decreto presidenziale cautelare da confermare in sede collegiale in parte qua, del D.D.G. del M.I.U.R. 23 febbraio 2016, n. 106, avente ad oggetto "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", specificatamente nella parte in cui (art. 4, comma 3) commina l'esclusione anche nel caso in cui il verificarsi del fatto impeditivo al completamento della procedura di inoltro della domanda sia imputabile in via

esclusiva all'Amministrazione, nonché, se esistente, il provvedimento, di estremi sconosciuti, di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in questione, e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

con i primi motivi aggiunti, depositati il 28 giugno 2016, per l'annullamento del provvedimento di estremi sconosciuti con il quale l'USR Campania ha pubblicato il calendario, le sedi e l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per le classi di concorso A055, AG56, nella parte in cui non contemplano il suo nominativo; nonché, con i secondi motivi aggiunti, depositati il 13 dicembre 2016, per l'annullamento dei provvedimenti di nomina dei vincitori del concorso dal quale è stato escluso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente, ritenendo di essere stato illegittimamente escluso dal concorso di cui al D.D.G. n. 106/2016, ha impugnato le graduatorie definitive di merito per le classi di concorso A055 e AG56, notificando il gravame anche ad uno dei controinteressati presente in entrambe le graduatorie;

Rilevato che, con istanza depositata il 22 febbraio 2017 presso l'Ufficio ricevimento atti del Tribunale, il ricorrente ha chiesto di poter effettuare l'integrazione del contraddittorio anche ad altri tre controinteressati di cui non conosce l'indirizzo di residenza e di rinviare la trattazione dell'udienza di merito;

Ritenuto che giusta l'impugnazione delle graduatorie dei concorsi delle quali si tratta, l'integrazione del contraddittorio vada disposta nei riguardi di tutti i soggetti graduati;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:
- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.
- Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone

l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 7 novembre 2017.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO